

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione Lavoro

in persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato  
la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.G. promossa da:

[REDACTED] rappresentato e difeso, per procure in atti,  
dagli avv.ti Vincenzo La Cava di Messina e [REDACTED] di  
Piacenza, presso gli studi di entrambi i quali ha eletto  
domicilio;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

- resistente contumace -

Conclusioni per il ricorrente: "1) Accertare e dichiarare per i  
motivi di cui infra la disapplicazione della nota n. 4185 E del  
8.11.021 e di ogni atto connesso e consequenziale. 2)  
conseguentemente accertare e dichiarare, anche previa  
disapplicazione, sospensione ed annullamento, in parte qua e per  
quanto di ragione, di ogni contrario provvedimento, il diritto del  
ricorrente a beneficiare dell'assegnazione temporanea per  
assistenza alla madre disabile in situazione di gravità ai sensi  
dell'art. 33 c. 5 legge 104/1992 presso l'ufficio del Giudice di  
Pace di [REDACTED] o presso altra subordinata sede indicata nella

propria istanza anche in soprannumero; 2) conseguentemente e per l'effetto, adottare ed emettere ogni provvedimento giudiziale di tutela ritenuto idoneo ad assicurare un'immediata protezione del diritto del ricorrente leso dalla P.A., facendo ordine all'Amministrazione resistente di assegnare anche in soprannumero il ricorrente presso l'Ufficio del Giudice di Pace di [REDACTED] o presso altra sede indicata in via subordinata nella domanda o più vicina al luogo di residenza; 4) condannare l'Amministrazione resistente al pagamento della spese, diritti ed onorari di giustizia, oltre spese forfettarie ed accessori di legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario."

Conclusioni per il Ministero resistente: nessuna

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 31.1.2022, [REDACTED], ha convenuto in giudizio il MINISTERO della GIUSTIZIA, deducendo: di essere stato assunto, in data 28.9.2020, con rapporto di lavoro a tempo pieno indeterminato, dal MINISTERO della GIUSTIZIA, con mansioni di operatore giudiziario presso il Tribunale di Genova, avendo partecipato alla selezione mediante avviamento degli iscritti ai [REDACTED], come da bando in data 8.10.2019; di avere presentato, in data 22.9.2021, istanza per l'assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 33, commi III e V, L. 104/1992, agli uffici del Giudice di Pace di [REDACTED] per l'assistenza della madre, dichiarata portatrice di *handicap* in situazione di

gravità con provvedimento del 30.6.2021 successivo alla sua assunzione, evidenziando la sussistenza di posti vacanti e disponibili presso quell'ufficio;

che detta istanza era stata rigettata dal Ministero sul presupposto della "sottoposizione al vincolo quinquennale ai sensi dell'art. 35 c.5 D. Lgs 165/2001", che avrebbe impedito al dipendente assunto con quella procedura, il trasferimento in altro ufficio prima della scadenza di quel termine.

Tanto premesso e sul presupposto dell'illegittimità di tale diniego da parte del MINISTERO, contrario alla ratio della norma di cui all'art. 33, comma V, L. 104/1992, alla Carta di Nizza ed alla Convenzione delle Nazioni Unite del 13.12.2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge 18/2019, [REDACTED] ha agito con il presente giudizio, concludendo come in epigrafe.

Il MINISTARO DELLA GIUSTIZIA, pur ritualmente citato in giudizio attraverso la tempestiva notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.

A seguito di reiterati rinvii per l'integrazione del contraddittorio con "tutti gli assistenti giudiziari che hanno chiesto e ottenuto il trasferimento e/o l'assegnazione temporanea entro il 2021/2022 presso il Giudice di Pace di Piacenza", integrato correttamente il contraddittorio, la causa è stata istruita allo stato degli atti e decisa in udienza.

La domanda è fondata e deve essere accolta.

Quindi, in assenza di contestazione da parte del MINISTERO della "vacanza" dei posti indicati dal ricorrente nella propria istanza ed in applicazione del principio della vicinanza della prova che onera la P.A. a prendere posizione in ordine alla ricorrenza o meno dei presupposti di legge in relazione alle circostanze di fatto nella sua diretta disponibilità, deve ritenersi dimostrato che i posti vacanti presso gli uffici giudiziari di Piacenza, richiesti dal ricorrente, siano "disponibili".

La domanda del ricorrente deve, quindi, essere accolta, con conseguente condanna del MINISTERO alla rifusione delle spese di lite liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. [REDACTED] promossa da [REDACTED] contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- dichiara il diritto di [REDACTED] all'assegnazione provvisoria ex art. 33, comma 5, L. 104/1992, presso uno degli uffici giudiziari del Tribunale di Piacenza o, in subordine, presso uno di quelli chiesti con l'istanza in data 22.9.2021 e per l'effetto;
- condanna il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ad assegnare il ricorrente, in via provvisoria, ad uno di tali uffici giudiziari;

- condanna il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro *pro-tempore*, alla rifusione delle spese a favore del convenuto, che liquida in [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED]  
Vincenzo La Cava [REDACTED].

Riserva il deposito dei motivi della decisione nel termine di 60 giorni.

Genova, 10 ottobre 2023

Il Giudice

Giovanna Golinelli